

NOTIFICA ex art. 151 c.p.c.
TRIBUNALE DI RAGUSA-SEZIONE LAVORO
N. R.G.L. 1801/2022 - Giudice dott. Alessandro La Vecchia

OGGETTO: AVVISO DA PUBBLICARSI CON URGENZA SUI SITI ISTITUZIONALI DEL MIUR E DELL'AMBITO TERRITORIALE DI RAGUSA SU DISPOSIZIONE DEL GIUDICE DEL LAVORO DEL TRIBUNALE DI RAGUSA DOTT. ALESSANDRO LA VECCHIA RELATIVO AL PROCEDIMENTO N. R.G.L. 1801/2022.

La sig.ra Giuca Giuseppina ha proposto con l'avv. Simona Corsello del Foro di Ragusa, avanti al Tribunale di Ragusa - Sezione Lavoro, Giudice designato dott. Alessandro La Vecchia, ricorso ex art. 414, n. R.G.L. 1276/2022, contro il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca- l'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia - l'Ambito Territoriale di Ragusa e nei confronti di tutti i docenti inseriti nell'elenco trasferimenti e passaggi del personale docente di ruolo anno scolastico 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, scuola primaria, Ufficio Scolastico Provinciale di Ragusa (CONTROINTERESSATI).

Di seguito: In data 25.11.2015 la sig.ra Giuca è stata destinataria di una proposta di assunzione a tempo indeterminato su posto comune-scuola primaria presso la Regione Toscana. Pertanto, avendo superato il relativo anno di prova, l'odierna ricorrente è stata costretta ad inoltrare domanda di mobilità disposta dall'Amministrazione odierna resistente nell'ambito del piano straordinario di mobilità territoriale e professionale di cui all'art.1, comma 108 della legge n. 107/2015 e di cui all'ordinanza ministeriale n. 241/2016 dell'08.04.2016. Ed infatti, in mancanza di tale domanda, l'Amministrazione avrebbe comunque provveduto d'ufficio, il tutto con chiara violazione dei diritti dell'odierna ricorrente sui quali si tornerà nel prosieguo. Come indicato in seno alla citata procedura la sig.ra Giuca è stata chiamata ad esprimere la propria preferenza in ordine agli ambiti territoriali destinatari di collocazione ed in seno alla citata domanda la medesima inerente l'a.s. 2016/2017 ha indicato quale prime scelte gli Istituti della Provincia di Ragusa e, comunque, l'ambito "Sicilia 0023". All'esito di tale procedura, l'odierna ricorrente è stata definitivamente collocata presso l'ambito territoriale del Lazio anziché presso l'ambito richiesto inerente le scuole della Provincia di Ragusa (Sicilia 0023). Non senza aggiungere che con il richiamato piano straordinario di mobilità i docenti immessi in ruolo sono stati costretti a presentare domanda di mobilità territoriale, atteso che -in difetto- l'Amministrazione avrebbe comunque provveduto d'ufficio, il tutto con chiara violazione dei diritti dell'odierna ricorrente sui quali si tornerà nel prosieguo. Pertanto, non avendo ottenuto alcun trasferimento nell'ambito dalla medesima indicato, quest'ultima ha presentato domanda di mobilità anche per l'a.s. 2017/2018 e di cui alla citata ordinanza ministeriale. All'esito, tuttavia, l'odierna ricorrente non ha ottenuto alcun trasferimento e/o assegnazione nel luogo di preferenza territoriale (id est in Sicilia-Ambito 0023). Deve precisarsi che anche per l'a.s. 2018/2019 la sig.ra Giuca è stata nuovamente costretta a ripresentare domanda di mobilità di cui all'Ordinanza Ministeriale n. 207 del 09.03.2018, anche in tal caso documentando il possesso dei titoli e il relativo punteggio nonché il diritto di precedenza. Neanche tale ultima domanda di mobilità ha sortito l'effetto sperato, non avendo ottenuto alcun trasferimento presso l'ambito indicato a titolo di preferenza. Lo stesso è accaduto anche per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, per cui l'odierna ricorrente ha presentato la domanda di mobilità secondo quanto previsto dal CCNI concernente la mobilità del personale docente, educativo e ATA per il triennio 2019/2022, del 6.03.2019 e dall'Ordinanza Ministeriale n. 203 dell'8.03.2019, documentando il possesso dei titoli. Tuttavia anche in tal caso la stessa non ha ottenuto alcun trasferimento nell'ambito dalla medesima designato. Il contestato trasferimento è frutto di una procedura del tutto illegittima in quanto lo stesso è stato demandato ad un algoritmo informatico, la cui illegittimità è stata accertata e dichiarata anche dal TAR Lazio. Con tale procedura automatica, equivalente, come detto, ad un vero e proprio algoritmo è stata esercitata una vera e propria attività amministrativa impersonale ed arbitraria, disponendo illogicamente trasferimenti in una provincia piuttosto che in un'altra. L'art. 1, comma 108, della legge n. 107/2015, il quale stabilisce che "... per l'anno scolastico 2016/2017 è avviato un

piano straordinario di mobilità territoriale e professionale su tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia, rivolto ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015. Tale personale partecipa, a domanda, alla mobilità per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia, di cui all'articolo 399, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, per tutti i posti vacanti e disponibili inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell'anno scolastico 2015/2016 ai soggetti di cui al comma 96, lettera b), assunti ai sensi del comma 98, lettere b) e c). Successivamente, i docenti di cui al comma 96, lettera b), assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di assunzioni ai sensi del comma 98, lettere b) e c), e assegnati su sede provvisoria per l'anno scolastico 2015/2016, partecipano per l'anno scolastico 2016/2017 alle operazioni di mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale. ...”.

Come è noto, con successiva Ordinanza Ministeriale n.241 del 08.04.2016 che ha approvato il C.C.N.I. sottoscritto in pari data è stata ulteriormente integrata, del tutto illegittimamente, la previsione di cui al richiamato art. 1, comma 108, della legge n. 107/2015. Infatti, l'art.6 del citato C.C.N.I. ha stabilito che “....gli assunti nell'a.s. 15/16 da fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti da graduatorie di merito del concorso 2012, indicheranno l'ordine di preferenza tra gli ambiti della Provincia...”; mentre per gli “...assunti nell'a.s. 15/16 da Fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da G.A.E.” è prevista la loro partecipazione alla “...mobilità territoriale...”. In base alla predetta -illegittima- previsione di cui all'art. 6, dunque, solamente ai docenti provenienti dalla graduatoria di merito di cui al concorso del 2012 è stata assicurata e/o comunque concessa in privilegio la scelta sui posti disponibili della sede definitiva in ambito provinciale. Diversa sorte, invero, è stata segnata per i docenti provenienti dalle graduatorie ad esaurimento, come l'odierna ricorrente: questi ultimi, infatti, sono stati costretti a richiedere il trasferimento in una sede tra gli ambiti territoriali a livello nazionale, concorrendo nella sede provinciale solo in via subordinata rispetto ai primi ed indipendentemente dal punteggio da ciascuno posseduto ai fini della mobilità. Infatti, i docenti provenienti da G.A.E., pur avendo un punteggio più alto in graduatoria rispetto a quelli del concorso del 2012, hanno avuto l'assegnazione di sedi più distanti e del tutto differenti da quelle scelte con preferenza. Infatti si consideri che per la classe di concorso -scuola primaria- in oggetto all'odierna ricorrente per l'a.s. 2016/2017 è stato attribuito il punteggio pari a n. 33. Nonostante, dunque, il predetto punteggio, la medesima è stata preceduta in graduatoria per la stessa classe di concorso da numerosi docenti, siccome evincibile dalla graduatoria allegata. Queste ultime, infatti, sono state trasferite presso la Regione Sicilia e segnatamente nella provincia di Ragusa. Tale circostanza si è verificata, dunque, anche per gli anni successivi. Altro pregiudizio patito dalla sig.ra Giuca, oltre all'onere di partecipare alla mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, è costituito dal fatto che il M.I.U.R. non ha tenuto in alcun modo conto delle preferenze formulate in seno alla domanda di mobilità. Analogo esito ha avuto la domanda di mobilità inerente l'a.s. 2021/2022: anche in tal caso, pur essendo in possesso di un punteggio pari a 65 l'odierna ricorrente è stata preceduta in graduatoria da molte docenti aventi un punteggio inferiore. Conseguentemente, tale complesso meccanismo straordinario di mobilità, considerato alla stregua di una vera e propria lotteria, è risultato pregiudizievole per quei docenti, quale appunto l'odierna ricorrente, che sono stati assegnati e trasferiti in ambiti provinciali più lontani rispetto alla provincia di propria residenza, pur avendo espresso delle preferenze in ordine alla collocazione nei rispettivi ambiti di appartenenza. Ne deriva, dunque, che nel rispetto dei principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione dovrà essere dichiarata la nullità e/o l'annullamento del trasferimento presso l'ambito regionale del Lazio disposto nei confronti della sig.ra Giuca, la quale, conseguentemente dovrà essere collocata presso gli Istituti indicati in seno alla domanda di mobilità e, comunque, nell'ambito della Provincia di Ragusa.

Il ricorso si notifica ai sensi dell'art. 151 c.p.c. “ Forme di notificazione ordinate dal Giudice” nei confronti di tutti i docenti attualmente inseriti nell'elenco trasferimenti e passaggi del personale docente di ruolo anno scolastico 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, Ufficio Scolastico Provinciale di Ragusa, scuola primaria, previa consegna di copia del ricorso introduttivo, del provvedimento autorizzativo e del decreto di fissazione dell'udienza su supporto informatico e con

pubblicazione di avviso ex art. 151 c.p.c. sul sito web istituzionale del MIUR e dell'Ambito Territoriale di Ragusa, come da decreto di autorizzazione emesso dal Giudice del Lavoro Dott. A. La Vecchia in data 08.08.2022.

In relazione al ricorso in oggetto, l'udienza di discussione nel merito è fissata il 17.01.2023.

Vittoria, 11.08.2022

avv. Simona Corsello